



Credito d'imposta investimenti in beni strumentali art. 185, commi da 1051 a 1063 L 178/2020 art. 1, commi da 184 – 197 L 160/2019

Giacomo Manzana Elena Iori III III









Via S. Maria, 55 T 0464.420613 38068 Rovereto F 0464,458657

VERONA

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986 37135 Verona F 045.509627

MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821 20145 Milano F 02.48197197



AGEVOLAZIONE e LIMITE 2020 fino 15/11/2020 Legge 160/2019		dal 16/11/2020 al 2021 Legge 178/2020	2022 Legge 178/2021 - estenzione L 231/2021		2023	2024	2025	
GENERICO materiali e immateriali (*****)	6%	10%		6%				
limite spesa	2 mil mat	2 mil mat 1 mil imm	2 mil mat 1 mil imm					
A fino 2,5 mil di spesa 40%		50%		40%	20%			
A fino 2,5 mil a 10 mil di spesa 20% (***)		30%		20%	10%			
A fino 10 mil a 20 mil di spesa (*****)	•		10%			5%		
B (****)	15%	20%				15%	10%	
limite 700 mila		1 mil				1 mil	1 mil	
RIPARIZIONE (dal periodo d'imposta di entrate in	2020 fino 15/11/2020 Legge 160/2019	dal 16/11/2020 al Legge 178/202	20	2022 Legge 178/2021 - estenzione L 231/2021	2023	2024	2025	

RIPARIZIONE  (dal periodo d'imposta di entrate in funzione o interconnessione)	2020 fino 15/11/2020 Legge 160/2019	dal 16/11/2020 al 2021 Legge 178/2020	2022 Legge 178/2021 - estenzione L 231/2021	2023	2024	2025
GENERICO materiali e immateriali (*****)	5 (*)	1 - <u>materiali</u> no limite ricavi (**) 1 - <u>immateriali</u> < 5 mil 3 - immateriali >= 5 mil	3			
A	5 (*)	3	3	3	3	3
В	3 (*)	3	3	3	3	3

<sup>(\*)</sup> dal periodo d'imposta successivo a entrata in funzione o interconnessione

<sup>(\*\*)</sup> tale possibilità, originariamente consentita ai soggetti con ricavi / compensi inferiori a € 5 milioni, è stata estesa dal DL n. 73/2021, c.d. "Decreto Sostegni-bis" anche ai soggetti con ricavi / compensi pari o superiori al predetto limite (\*\*\*) limite 10 mil

<sup>(\*\*\*\*)</sup> non necessario che B sia fatto assieme a investimenti A (come previsto nelle precedenti leggi 232/2016, 205/2017 e 145/2018)

<sup>(\*\*\*\*\*)</sup> immateriali dal 16/11/2021 con Legge 178/2020

<sup>(\*\*\*\*\*\*\*)</sup> Per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 5 per cento del costo fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili pari a 50 milioni di euro (DI 4/2022)

#### SOGGETTI BENEFICIARI

I crediti d'imposta in esame:

- spettano alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a
  prescindere dalla forma giuridica / settore di appartenenza / dimensione e dal regime di determinazione
  del reddito;
- non spettano alle imprese:
  - in <u>liquidazione volontaria</u>, <u>fallimento</u>, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale di cui al RD n. 267/42, al <u>D.Lgs. n. 14/2019</u> (c.d. "Codice della crisi d'impresa") ovvero da altre leggi speciali, nonché a quelle che hanno in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle predette situazioni;
  - destinatarie di sanzioni interdittive <u>ex art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 231/2001</u>. L'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E ha chiarito che l'esclusione dall'agevolazione opera con riferimento ai costi sostenuti nel medesimo arco temporale interessato dalle predette sanzioni.
- La spettanza dell'agevolazione è subordinata al **rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori. Quest'ultimo, come evidenziato dall'Agenzia nella citata Circolare n. 9/E, è comprovato da un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d'imposta. In particolare è necessario che tale documento risulti in corso di validità "all'atto di ciascun utilizzo in compensazione" sia nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a richiederlo (e l'abbia ottenuto), sia nel caso in cui, pur non avendolo richiesto, "l'avrebbe ottenuto perché in regola con gli obblighi contributivi"

#### INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi.

Il credito d'imposta spetta a<u>nche</u> per gli investimenti in beni materiali di costo unitario pari o inferiore a € 516,46, a prescindere dalla modalità di deduzione del relativo costo (integrale nell'esercizio di sostenimento / ripartizione in più esercizi tramite le quote di ammortamento).

#### Esclusioni

Sono **esclusi** dal beneficio in esame gli investimenti in:

- veicoli di cui all'<u>art. 164, comma 1, TUIR</u>;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi.

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
			Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
Gruppo	Industrie dell'energia elettrica.	Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
XVII	del gas e dell'acqua		Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle	Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferrovierio e tramviario (motrici escluse)	7,5%
	telecomunicazioni	Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

# Legge 178/2020 - Investimenti «effettuati» dal 16 novembre 2020 (non «prenotati» nel 2019)

# Beni agevolabili Cir. 9/E/2021:

## ➤ Leasing

La circolare chiarisce che il mancato richiamo dei contratti di leasing tra le modalità con cui possono essere realizzati gli investimenti 4.0 della legge 178 è dovuto ad un mero difetto di coordinamento. L'agevolazione spetta anche per tali tipologie di investimento, con la precisazione che il credito di imposta si calcolerà sul **costo sostenuto dalla compagnia di leasing**, non essendo invece rilevante il prezzo di riscatto. Nel caso di mancato esercizio del diritto di riscatto, ovvero di cessione del contratto di leasing, il credito di imposta va rideterminato al ribasso esattamente come in presenza di cessione del bene o di delocalizzazione.

#### > Beni di costo non superiore a 516 euro

Il tax credit spetta anche per i beni di costo non superiore a 516 euro indipendentemente dalle modalità di deduzione.

#### > Costo agevolabile comprensivo di Iva indetraibile

La circolare conferma poi che il credito di imposta si applica al costo fiscale del bene, comprendendovi l'Iva oggettivamente indetraibile ai sensi dell'articolo 19-bis1 del Dpr 633/1972 e quella da opzione ex articolo 36-bis del medesimo Dpr. L'Iva parzialmente indetraibile per effetto del pro rata (articolo 19) non si computa nel costo, mentre non viene trattato (a differenza di precedenti agevolazioni) il caso del pro rata pari a zero per effettuazione integrale di operazioni esenti.

>> Norma transitoria. La legge 178/2020 non prevede una regola transitoria per gli acquisti sottoposti (anche) alla precedente legge 160/2019

# Cir. 9/E/2021: Alternanza L 160/2019 – L 178/2020

- ➤ Pur in assenza di specifiche regole transitorie (presenti invece nella legge 160/2019 per il transito dalla precedente legge 145/2018 in materia di iperammortamento), in presenza di un **ordine vincolante accompagnato da un acconto almeno del 20% (cosiddetta "prenotazione") effettuato entro il 15 novembre 2020,** l'investimento, laddove eseguito dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, <u>possa sfruttare esclusivamente i crediti di imposta della legge 160/2019.</u>
- ➤ Nel caso invece di assenza di "prenotazione" entro il 15 novembre 2020, l'agevolazione applicabile sarà sempre e solo quella della legge 178/2020.

Con questa interpretazione, vanno in fuorigioco le compensazioni già effettuate in questi mesi da molte imprese che, in assenza di difformi interpretazioni, hanno ritenuto applicabili le più convenienti regole della legge 178 (crediti più elevati, compensazione già dall'anno di interconnessione e non da quello successivo, fruizione in tre rate anziché in cinque) anche sui beni prenotati entro metà novembre. Per il principio di affidamento, l'Agenzia dovrebbe ora consentire la regolarizzazione di queste posizioni entro 60 giorni dalla uscita della circolare, senza sanzioni o interessi.

- >>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione art. 17 Dlgs 241/1997.
- >> La compensazione dall'anno di entrata in funzione o interconnessione.
- >> in **3 quote annuali** (unica quota per <u>beni materiali non 4.0 diversi</u> per gli investimenti effettuati nel periodo 16.11.2020 31.12.2021 per soggetti con ricavi / compensi < 5 milioni poi anche per soggetti > 5 milioni art. 20 Dl 73/2021 per via dell'aggiunta del comma 1059-bis alla Legge 178/2020 <u>beni</u> <u>immateriali non 4.0</u> del medesimo arco temporale, realizzati da contribuenti con ricavi fino a 5 milioni anche Cir. 9/E/2021).

#### >> Non è applicabile il limite:

- 。 pari a € 1.000.000 annui ex art. 34, Legge n. 388/2000;
- pari a € 250.000 annui previsto per i crediti da indicare nel quadro RU del mod. REDDITI ex art. 1, comma 53, Legge n. 244/2007
- >> Non è applicabile la previsione di cui all'art. 31, DL n. 78/201 che vieta la compensazione, fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a € 1.500, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali il termine di pagamento è scaduto.
- >> Non imponibilità. I crediti non concorrono a formare il reddito né IRES né IRAP
- >>Il credito d'imposta **non può formare oggetto di cessione o trasferimento**, neanche all'interno del consolidato fiscale.

Credito inutilizzato Cir. 9/E/2021:

## **Credito inutilizzato riporto**

Anche chi ha diritto alla compensazione immediata potrà comunque dilazionarla in tre rate. In ogni caso, il credito non utilizzato in un anno può essere riportato in avanti e sommato alla quota dell'anno seguente.

>>Adempimenti. Le imprese che si avvalgono delle misure agevolative introdotte dai commi 1056, 1057 e 1058 [allegato A e B ] effettuano una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico, secondo le modalità e i termini definiti con apposito decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico (comma 191).

Non facendo la disposizione alcun riferimento a una possibile decadenza del credito d'imposta in caso di omissione, si deve auspicare che il decreto direttoriale del Mise non disponga una simile conseguenza, anche perché, in caso contrario, presterebbe il fianco al fatto che la legge prevede che esso stabilisca «il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione» e non altro. Al massimo si potrà pensare ad una **sanzione di natura formale**, applicabile presumibilmente anche all'omessa indicazione del credito a quadro RU, come già previsto dalla circolare 13/E/17 per l'indicazione in dichiarazione del credito d'imposta ricerca e sviluppo.

>>Adempimenti. Nelle fatture e negli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati, ai sensi del secondo periodo del comma 1062, deve essere presente l'espresso riferimento alla disciplina in esame. La risposta 439/2020 che consente l'integrazione.

# Contabilità dei crediti di imposta

**Documenti OIC**. Contabilità dei crediti di imposta previsti dalle leggi 160/2019 e 178/2020 non ha formato oggetto di una specifica interpretazione dell'OIC.

OIC su detrazioni fiscali. Il diritto a compensare debiti tributari rappresenta una forma di realizzo assimilabile al diritto di ricevere un pagamento da parte dello Stato.

I tax credit delle leggi 160 e 178 presentano anche gli ulteriori requisiti per essere qualificati contributi in conto impianti e devono pertanto essere rilevati come previsto dal documento OIC 16

Competenza contabile del credito di imposta. Il credito va rilevato all'attivo nel momento in cui esiste una ragionevole certezza che le condizioni per il suo riconoscimento sono soddisfatte (OIC 16 par. 87). Da dividere entro e oltre 12 mesi in funzione delle rate in F24. Rileva il momento in cui l'investimento agevolabile è «effettuato» secondo i criteri dell'art. 109 Tuir e non entrata in funzione o inizio compensazione

# Contabilità dei crediti di imposta

**Attualizzazione.** Al credito di imposta per investimenti, come in genere per ogni altro bonus e aiuto emergenziale disposto nel 2020, si applicano le regole previste dal documento OIC 15. Per i crediti da investimenti, compensabili in F24 e dunque monetizzabili in un periodo che va oltre i 12 mesi si applica anche il criterio del costo ammortizzato con attualizzazione.

**Non applicazione.** L'attualizzazione del credito può non essere applicata dalle società con bilancio in forma abbreviata e micro-imprese. Si potrà evitare l'attualizzazione quando gli effetti della mancata adozione siano irrilevanti. Stante l'attuale modestissimo livello dei tassi di interesse di mercato, è da ritenere che in gran parte dei casi si sia in presenza dei requisiti che consentono la non applicazione della attualizzazione.

Contributo in conto impianti. A fronte dei crediti di imposta per investimenti, le imprese rileveranno un provento (voce A5 del conto economico) da rilasciare in proporzione all'ammortamento del bene oggetto di investimento (con la tecnica dei risconti passivi). È questo il primo metodo previsto dal documento OIC 16 per i contributi in conto impianti, che pare assolutamente preferibile.

**Metodo alternativo.** Il metodo alternativo che compensa il contributo con il costo del cespite con ammortamento della differenza genera criticità per la detassazione del credito di imposta.

# Contabilità dei crediti di imposta

**Indicazione pratica.** In presenza di un numero elevato di acquisti per i quali spetta il credito di imposta, aventi differenti coefficiente di ammortamento, l'impresa dovrebbe calcolare distintamente i crediti di ciascun gruppo, rilasciandoli a conto economico sempre in modo differenziato, cioè seguendo l'aliquota di ammortamento di ogni categoria.

Per semplificare, e tenuto conto che i proventi iscritti a conto economico non hanno alcun impatto fiscale, deve ritenersi consentito (o comunque deve ritenersi che costituisca errore non materiale) adottare un piano di rilascio del provento a conto economico corrispondente alla aliquota media di ammortamento dei diversi beni agevolati, ovvero, al coefficiente relativo alla categoria di beni agevolati che, nel complesso, rappresenta l'importo più elevato.

**Attualizzazione.** L'impresa dovrebbe (se non ritiene che gli effetti della disapplicazione non siano «irrilevanti») attualizzare il credito al tasso di interesse di mercato riducendo conseguentemente il provento da contributo in conto impianti da contabilizzare in proporzione alle quote di ammortamento. Negli anni successivi, in base alla monetizzazione del credito (mediante compensazione dello stesso in F24), si rileveranno proventi finanziari riallineando il credito di imposta al valore nominale, cioè all'importo che viene compensato. Anche il provento finanziario non dovrà concorrere alla formazione del reddito e verrà detassato.

Con il Decreto 6.10.2021 il MISE ha approvato il modello utilizzabile per comunicare i dati / informazioni riferiti ai predetti investimenti "Industria 4.0" denominato "Modello di comunicazione dei dati concernenti il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese di cui agli allegati A e B alla legge n. 232 del 2016".

Il modello in esame è composto:

- dal Frontespizio;
- •da 2 Sezioni (A e B) per l'indicazione dei dati / informazioni relative agli **investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A**, Finanziaria 2017 e agli **investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B**, Finanziaria 2017.

Non sono oggetto della comunicazione in esame gli investimenti in beni strumentali "generici".

#### **FRONTESPIZIO**

Nel Frontespizio vanno indicati, oltre ai dati anagrafici dell'impresa, anche i seguenti dati:

- appartenenza o meno ad un gruppo d'imprese;
- fruizione o meno dell'iper ammortamento in periodi d'imposta precedenti;
- se gli investimenti effettuati fanno parte di un nuovo stabilimento / rinnovamento di uno stabilimento esistente / entrambi;
- individuazione delle tecnologie abilitanti 4.0 a cui si ricollegano gli investimenti effettuati dall'impresa.

#### **SEZIONE A**

Nella Sezione in esame è richiesta la classificazione degli investimenti effettuati relativi ai 3 gruppi di cui al citato Allegato A:

- beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo Allegato A);
- sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo Allegato A);
- dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica "4.0" (terzo gruppo Allegato A);

con l'indicazione dei relativi costi agevolabili e dell'eventuale fruizione di altresovvenzioni pubbliche sui medesimi investimenti.

#### **SEZIONE B**

Nella Sezione in esame è richiesta la classificazione degli investimenti di cui al citato Allegato B con l'indicazione dei relativi **costi agevolabili** e dell'eventuale fruizione di **altresovvenzioni pubbliche** sui medesimi investimenti.

# TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame va trasmessa:

- •entro il 31.12.2021 con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1, commi da 184 a 197, Legge n. 160/2019 (Finanziaria 2020);
- •entro la presentazione del mod. REDDITI riferito al periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti, con riferimento agli investimenti di cui all'art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

Così la comunicazione relativa agli investimenti effettuati nel periodo 16.11-31.12.2020 va trasmessa entro il 30.11.2021.

Il modello, **firmato digitalmente** dal legale rappresentante dell'impresa, va inviato in formato elettronico **tramite PEC** al seguente indirizzo **benistrumentali4.0@pec.mise.gov.it** secondo lo schema, allegato al DM 6.10.2021, di seguito riportato.

In base al comma 5 dell'art. 1 del citato Decreto il **mancato invio** del modello in esame:

- •non comporta la disapplicazione / revoca dell'agevolazione in esame;
- •non determina effetti in sede di controllo dell'Amministrazione finanziaria.
- I dati / informazioni indicati nel modello sono **acquisiti dal MISE al solo fine di valutare** l'andamento, la diffusione e l'efficacia delle misure agevolative.

ALLEGATO 1

# **LEGGE N. 232 DEL 2016**

SEZIONE A - INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI MATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO A ALLA SEZIONE B - INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI IMMATERIALI DI CUI ALL'ALLEGATO B ALLA LEGGE N. 232 DEL 2016



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE, L'INNOVAZIONE E LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

MODELLO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI IL CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI FUNZIONALI ALLA TRASFORMAZIONE TECNOLOGICA E DIGITALE DELLE IMPRESE DI CUI AGLI ALLEGATI A E B ALLA LEGGE N. 232 DEL 2016

(Art. 1, commi 189 e 190, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e art. 1, commi da 1051 a 1063, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

FRONTESPIZIO	
Denominazione:	-
Forma giuridica:	
Codice fiscale / p. IVA:	
Codice ATECO:	
Dimensione impresa (micro, piccola, media, grande):	
Data costituzione:	
Sede legale: Indirizzo (via, piazza, ecc.)nn.	
Comune prov C.A.P	
Posta elettronica certificata:	
Appartenenza a un gruppo di imprese: SI □ NO □	
Se sì, indicare in quale posizione è situata all'interno di tale gruppo: Capogruppo 🗆 💮 Controllata 🗆	
Se non è capogruppo, indicare in quale Stato ha sede legale l'impresa capogruppo:	
Gli investimenti effettuati fanno parte di: nuovo stabilimento 🗆 rinnovamento stabilimento esistente 🗆 entrambi 🗆	
L'impresa ha fruito in periodi d'imposta precedenti dell'analoga disciplina dell'iper ammortamento? SI 🗆 NO 🗆	
L'impresa si è avvalsa di un innovation manager? SI □ NO □ Se si, ha fruito del voucher manager? SI □ NO □	
A quale/i tecnologie abilitanti il paradigma 4.0 si ricollegano gli investimenti effettuati dall'impresa: Advanced	
manufacturing solution $\square$ Additive manufacturing $\square$ Augmented reality $\square$ Simulation $\square$ Horizontal/Vertical integration	
□ Industrial Internet of Things □ Cloud Computing □ Cybersecurity □ Big Data & Analytics □ Altro (specificare)	

<ol> <li>Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti (primo gruppo allegato A)</li> </ol>										
					Voce <sup>1</sup>					
1.1 🗆 1.11 🗆	1.2 □ 1.12 □	1.3 □ 1.13 □	1.4 □	1.5 □	1.6 □	1.7 □	1.8 🗆	1.9 □	1.10 □	
	Costo ag	gevolabile								€
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità (secondo gruppo allegato A)										
					Voce <sup>1</sup>					
2.1 □	2.2 □	2.3 □	2.4 □	2.5 □	2.6 □	2.7 □	2.8 □	2.9 □		
	Costo ag	gevolabile								€
3.	Dispositiv				ina e per il logica «4.0				della sicure	zza
					Voce <sup>1</sup>					
3.1 □	3.2 □	3.3 □	3.4 □							
	Costo ag	gevolabile								€
TOTAL	LE COSTO	) AGEVOI	LABILE							€
		investiment e sì, quali? _	•	cati, l'impr	esa ha fruito	o di altre so	vvenzioni p	oubbliche?		

	software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni											
	Voce <sup>2</sup>											
1 □ 13 □	2 □ 14 □	3 □ 15 □	4 □ 16 □		6 □ 18 □	7 🗆 19 🗆	8 □ 20	9 🗆	10 🗆	11 🗆	12 🗆	
то	TALE C	OSTO A	GEVOL	BILE								€

- In relazione agli investimenti sopra indicati, l'impresa ha fruito di altre sovvenzioni pubbliche? SI □ NO □ - Se sì, quali?

Firma

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Barrare la/e voce/i dell'allegato A cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Barrare la/e voce/i dell'allegato B cui è riconducibile ciascun investimento effettuato (vedasi legenda in appendice).

#### LECENDA

Allegato A - Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

- 1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
- 1.1 macchine utensili per asportazione
- 1.2 macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici
- 1.3 macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime
- 1.4 macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali
- 1.5 macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura
- 1.6 macchine per il confezionamento e l'imballaggio
- 1.7 macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico)
- 1.8 robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot
- 1.9 macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici
- 1.10 macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale
- 1.11 macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cemita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici)
- 1.12 magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica
- 1.13 dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti
- 2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:
- 2.1 sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
- 2.2 altri sistemi di monitoraggio *in process* per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica
- 2.3 sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale
- 2.4 dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive
- 2.5 sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID Radio Frequency Identification)
- 2.6 sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni *cloud*
- 2.7 strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi
- 2.8 componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni, filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti
- 3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:
- 3.1 banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità)

- 3.2 sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/ robotizzata/interattiva il compito dell'operatore
- 3.3 dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality
- 3.4 interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica

Allegato B - Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

- 1. Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle
- informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics)
- 2. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni, software, sistemi
- 3. piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione
- 4. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradismi dell'IoT e/o del cloud computing)
- 5. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud
- 6. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali
- 7. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali
- 8. software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi
- 9. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi
- 10. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi
- 11. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing)
- 12. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting)
- 13. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto
- 14. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),
- 15. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva
- 16. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device
- 17. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile
- 18. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica
- 19. software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity)
- 20. software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali

# Mod. redditi – Quadro RU

Nel quadro RU devono essere riepilogati i crediti d'imposta maturati e i relativi investimenti in beni strumentali nuovi effettuati nel 2021.

Crediti	Periodo	Utilizzo in compensazione
Legge di Bilancio per il 2020	beni acquisiti nell'intero anno	sono fruibili in compensazione dal
(articolo 1, commi 184-197,		1° gennaio 2021.
della legge 160/2019)		
Legge di Bilancio per il 2021	beni acquisiti dal 16 novembre	risultano da subito fruibili in
(articolo 1, commi 1051-1063,	2020	compensazione
della Legge 178/2020)		


# Mod. redditi – Quadro RU - Legge 178/2020

#### **SEZIONE I** Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito RU1 Crediti d'imposta RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 (I crediti da indicare RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) nella sezione ,00 sono elencati Credito d'imposta nelle istruzioni) RU5 spettante nel periodo (di cui ,00) 3 .00 .00 .00 ,00 ,00 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 ,00 Credito IVA (Saldo) IRES (Saldo) IRAP IVA (Periodici e acconto) Imposta sostitutiva IRES (Acconti) RU7 utilizzato ai fini .00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 **RU8** Credito d'imposta riversato ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. ,00 RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) ,00 RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso ,00 RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni .00

- "L3", per gli investimenti in beni strumentali nuovi materiali e immateriali di cui all'art. 1, comma 1054, legge n. 178/2020 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6935";
- "2L" per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1056, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6936":
- "3L" per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 1058, legge n. 178/2020 (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6937".

#### **SEZIONE IV**

Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione formazione investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato



Nella sezione possono essere compilati i righi RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. I **righi RU6 e RU8** vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Inoltre, nella **sezione IV**, **rigo RU130**, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:


- le colonne 1, 2, 3 e 4, in relazione al codice credito L3, per gli investimenti di cui al comma 1054 beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B. In particolare, nella colonna 1 va indicato il costo dei beni materiali, nella colonna 2 il costo dei beni immateriali e nella colonna 3 va riportato il costo degli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. La casella 4 va barrata dai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro:
- la colonna 5, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti di cui al comma 1056 beni di cui all'allegato A;
- la colonna 6, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti di cui al comma 1058beni di cui all'allegato B.

# Mod. redditi – Quadro RU - Legge 160/2019

#### **SEZIONE I** Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito RU1 Crediti d'imposta RU2 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione ,00 (I crediti da indicare RU3 Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) nella sezione ,00 sono elencati Credito d'imposta nelle istruzioni) RU5 spettante nel periodo (di cui ,00) 3 .00 .00 .00 ,00 ,00 Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 ,00 Credito IVA (Saldo) IRES (Saldo) IRAP IVA (Periodici e acconto) IRES (Acconti) Imposta sostitutiva RU7 utilizzato ai fini ,00 .00 .00 .00 .00 .00 ,00 **RU8** Credito d'imposta riversato ,00 Art. 43-ter D.P.R. 602/73 RU9 Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) Art. 1260 c.c. ,00 RU10 Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN) ,00 RU11 Credito d'imposta richiesto a rimborso ,00 RU12 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni .00

#### SEZIONE IV

Dati relativi ai crediti d'imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione formazione investimenti in beni strumentali nel territorio dello Stato



- "H4", per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 188, legge n. 160/2019 (beni diversi da quelli ricompresi negli allegati A e B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6932";
- "2H" per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui all'art. 1, comma 189, legge n. 160/2019 (beni di cui all'allegato A alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in cinque quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6933";
- "3H" per gli investimenti in beni strumentali nuovi di cui al comma art. 1, comma 190, legge n. 160/2019 (beni di cui all'allegato B alla legge n. 232/2016). Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni. Per la compensazione tramite il modello F24, va utilizzato il codice tributo "6934".

Nella sezione possono essere compilati i righi RU2, RU3, RU5 colonna 3, RU6, RU8, RU10 e RU12. In particolare, nel **rigo RU5**, **colonna 3**, va indicato l'ammontare del credito d'imposta maturato nel periodo d'imposta di riferimento della presente dichiarazione. I **righi RU2**, **RU6 e RU8** vanno compilati dai soggetti con periodo d'imposta 2020/2021. Nel **rigo RU2** i soggetti con periodo d'imposta 2020/2021 devono riportare il credito d'imposta residuo risultante dalla precedente dichiarazione utilizzando il/i codice/i riferito/i alla tipologia di investimento realizzato/i nel precedente periodo d'imposta.

Inoltre, nella sezione IV, rigo RU120, va indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti di cui al comma 188 (beni diversi da all. A e B);
- la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti di cui al comma 189 (beni all. A);
- la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti di cui al comma 200 (beni all. B).

# Mod. redditi – Quadro RS

Nessuna indicazione nel quadro RS in quanto non costituiscono aiuto di stato o aiuto de minimis.





**ROVERETO** 

Via S. Maria, 55 T 0464.420613 38068 Rovereto F 0464.458657 **VERONA** 

Viale del Lavoro, 33 T 045.8201986 37135 Verona F 045.509627 MILANO

Via M. Pagano, 67 T 02.4813821 20145 Milano F 02.48197197

